

### CIRCOLARE N. 8/2013

Torino, 11 marzo 2013

#### **OGGETTO: Nuovo adempimento per i professionisti senza ordine o collegio**

Per garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, è stata adottata con L. n.4 del 14 gennaio 2013 una disciplina delle professioni non regolamentate.

La legge, che è in vigore dallo scorso 10 febbraio, si rivolge a tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come:

*attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, **che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.***

Per chiarire quali siano le categorie professionali interessate si attende la pubblicazione dell'elenco delle associazioni professionali sul sito *web* del Ministero dello Sviluppo Economico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche per quanto commentato sulla stampa specializzata, si possono citare le seguenti categorie professionali: amministratori di condominio, fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, psicomotricisti, massofisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica, geofisici, progettisti architettura d'interni, fotografi professionisti.

La norma prevede tuttavia l'esclusione delle professioni sanitarie e delle attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative.

Nello specifico la Legge n.4/13 impone una serie di obblighi/adempimenti a carico del professionista, ovvero della propria associazione. In particolare secondo il dettato dell'art.1, co.3:

***“Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori”.***



Il primo dovere del professionista sarà quindi di indicare nelle fatture emesse la dizione:  
***“professionista di cui alla L. n.4/13”.***

Si sottolinea, inoltre, che la legge in commento prevede che le professioni “*non organizzate in ordini o collegi*” possano essere esercitate sia in forma individuale che associata, in forma societaria, cooperativa o come lavoro dipendente.

L'obbligo di cui al citato art.1, co.3, permane in ognuno di questi casi, ovvero qualsiasi sia la forma con la quale la professione è posta in essere.

Tuttavia non è ancora chiarito chi nel caso di associazioni o società dovrà porre in essere l'adempimento, cioè se esso debba essere demandato al singolo professionista o per suo conto, quando esistente, alla associazione, società o cooperativa.

Si attende comunque l'emanazione di un regolamento attuativo.

Lo studio resta a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.